

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Nell'interesse della Sig.ra **Gallipoli Sebastiana** (C.F.GLLSST81E60A028H), nata il 20.05.1981, a Acireale (CT), e residente a Giardini Naxos (ME), in via Recanati, n. 22 (C.A.P. 98035), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; fax: n. 091 7722955; cirocatalano@pec.it) e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S; fax: n. 091 7722955; pec: irenecontorno@pecavvpa.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., nella persona del legale rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra Dinoi Raffaella Katia (C.F. DNIRFL83C55E882F), collocata nella posizione 264° della graduatoria dei vincitori, per il codice concorso di interesse di parte ricorrente e per il Distretto della Corte d'Appello di Lecce, all'indirizzo pec raffaellak.dinoi@pec.it;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria di merito del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», pubblicata il 14 gennaio u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata quale idonea (posizione n. 318) ma non vincitrice (codice concorso LE) per il Distretto della Corte d'Appello di Lecce;
- dell'avviso, reso noto nel sito istituzionale di parte resistente il 14 gennaio u.s., nella misura in cui stabilisce che «*tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori parteciperanno, nelle giornate comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022, alla procedura di scelta della sede, tramite piattaforma informatica*», dalla quale l'odierna ricorrente risulta esclusa, non essendo ricompresa nel novero dei candidati vincitori;
- dell'esito della prova scritta del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», sostenuta da parte ricorrente in data 25 novembre 2021, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata in data 1 dicembre 2021, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a **22,125**, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. **13**, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. **13** del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Lecce;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,

MONOCRATICHE E COLLEGIALI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere inclusa nella graduatoria di merito dei candidati vincitori del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*» (codice concorso LE), relativa al Distretto della Corte d'Appello di Lecce, nella posizione e con il punteggio legittimamente, previa rettifica in aumento del punteggio riportato in esito all'unica prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter partecipare alla finestra di scelta delle sedi di preferenza, **dal 20 al 28 gennaio p.v.;**

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente all'utile inclusione nella graduatoria di merito dei candidati vincitori, con il riconoscimento del punteggio legittimamente spettante, per il Distretto della Corte di Appello di Lecce (Codice Concorso LE) pubblicata il 14 gennaio u.s., previa rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria di merito per il Distretto della Corte di Appello di Lecce del concorso.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 6 agosto 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «*Concorsi ed esami*» n. 62, la Commissione RIPAM ha indetto il «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il*

processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2.– Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) prova scritta, unica per tutti i codici di concorso;
- ii) valutazione dei titoli.

3.– Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova in data 25 novembre 2021, alle ore 8:30, presso Foggia, per il cui superamento la *lex specialis* ha richiesto «**il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)**» (cfr. art. 7, comma 2, del bando di concorso).

Per quanto di interesse, la prova scritta è consistita in un **test di quaranta quesiti a risposta multipla** da risolvere nell'arco di sessanta minuti, volti a verificare la conoscenza delle seguenti materie:

«*diritto pubblico;*

ordinamento giudiziario;

lingua inglese»(cfr. art. 7 della *lex specialis*), per i quali l'amministrazione ha attribuito i seguenti punteggi:

- *risposta esatta: +0,75 punti;*
- *mancata risposta: 0 punti;*
- *risposta sbagliata: - 0,375 punti.*

4. – Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, in data 1 dicembre u.s., accedendo al proprio portale, l'odierna ricorrente ha appurato di aver proficuamente superato la prova scritta, ottenendo un punteggio pari a 22,125/30, e di essere idonea per l'accesso al posto di interesse.

Tuttavia, il 14 gennaio u.s., sono state rese note sul sito dell'amministrazione le graduatorie dei **candidati idonei e vincitori**, per ciascun distretto, contestualmente all'avviso di apertura di **una finestra temporale (dal 20 al 28 gennaio p.v.) entro la quale i candidati risultati vincitori devono indicare la sede di preferenza.**

Da tale possibilità è esclusa, però, l'odierna ricorrente, poiché collocata nella posizione n. 318 e non in quella legittimamente spettante, la n. 265 (e non in posizioni inferiori, avendo per di più un figlio a carico).

Ciò è dipeso dalla presenza, all'interno della prova, di **un quesito di diritto amministrativo del tutto inesatto e/o fuorviante** (il n. 13), la cui illegittima formulazione ha assunto portata lesiva per parte ricorrente proprio a seguito della pubblicazione delle menzionate graduatorie, avendole materialmente impedito di collocarsi utilmente tra i candidati vincitori, inficiando l'esito della prova.

Parte ricorrente ha potuto constatare, infatti, la presenza nel questionario somministrato di una **domanda la cui formulazione è del tutto fuorviante**, sulla quale ci si soffermerà nel prosieguo.

Tale circostanza non è nuova al Collegio, chiamato a pronunciarsi sull'ambiguità dei quesiti proposti nella procedura che ci occupa.

Nonostante parte ricorrente abbia segnato la risposta da potersi considerare corretta nonostante l'erronea formulazione della domanda proposta, come si avrà modo di approfondire, l'opzione di risposta dalla stessa fornita è stata considerata dall'amministrazione irragionevolmente erronea, con attribuzione della penalità.

Lasciando al prosieguo dello scritto le valutazioni di merito sul contenuto del quesito contestato, è sin d'ora necessario precisare che l'illegittima formulazione del quesito in questione ha certamente penalizzato l'odierna parte ricorrente che, **per un divario davvero irrisorio, non può utilmente ambire alla posizione lavorativa di interesse.**

5. – Al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti alla predisposizione dei questionari, allo svolgimento della prova e alla sua correzione, nonché le generalità di due soggetti potenziali controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

DIRITTO

ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO n. 13 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEQUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE

DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere **un'unica e inequivocabile soluzione** all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La **formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti**, unita all'individuazione di **una e una sola risposta esatta** tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del **principio meritocratico**.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, una volta pubblicata la graduatoria degli idonei e dei vincitori, parte ricorrente ha appurato di non risultare vincitrice a causa della presenza di un quesito che risulta invariabilmente errato e/o fuorviante, che ha pregiudicato la collocazione della stessa nella posizione legittimamente spettante.

Il quesito in esame, il n. 13, è così formulato:

«Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:

A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;

B) Con decreto del Presidente della Repubblica;

C) Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti».

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la A). L'odierna ricorrente, invece, ha flaggato la risposta C), alla quale l'amministrazione ha erroneamente attribuito la **penalità di -0,375**.

Aver considerato, ad avviso della resistente, l'opzione di risposta C come errata, non trova alcun riscontro nel dato normativo.

Ed infatti, occorre prendere le mosse dal richiamato articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mente del quale si prevede testualmente che il piano triennale, adottato annualmente dall'organo di vertice *«nelle amministrazioni statali è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti»*.

È evidente che l'Amministrazione faccia espresso riferimento alle *«altre amministrazioni pubbliche»*.

A fronte di ciò, parte ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dalla stessa opzionata, in quanto le altre amministrazioni seguono, per espressa disposizione, *«le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti»*.

È utile specificare, sin da ora, che è il termine "altre" ad essere determinante ai fini del corretto significato da assegnare al quesito: **è chiaro che, volutamente, l'Amministrazione aggiunge a "statali" le "altre amministrazioni pubbliche" e che, per gli effetti, la risposta da considerarsi corretta è quella opzionata da parte ricorrente.**

Lo stesso non può dirsi, naturalmente, per la risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione.

È d'uopo chiarire, a proposito del contenuto del quesito, che con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 173/2018), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sono state approvate le *«Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»*, a conferma della circostanza per cui le Amministrazioni, secondo i rispettivi ordinamenti, seguono le linee-guida necessarie per *«orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale»* (cfr. art. 1, linee guida in atti).

Segnatamente, ciascuna amministrazione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sulla base dell'analisi dei processi o di *benchmarking*, dovrà predisporre una tabella dei fabbisogni articolata su:

- a) processi, funzioni o attività che necessitano di personale;
- b) tassonomia semplificata dalle professionalità necessarie.

La definizione del piano dei fabbisogni deve fondarsi su una complessiva analisi concreta dei compiti istituzionali delle Aziende in termini di obiettivi, competenze, attività esercitate direttamente e professionalità necessarie in termini quantitativi e qualitativi, e deve essere compatibile con l'equilibrio economico-patrimoniale dell'azienda, nonché rispettare gli obiettivi previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda le amministrazioni statali, le stesse provvedono con D.P.C.M. all'approvazione dei PTFP ed alle conseguenti autorizzazioni a bandire e ad assumere personale, mentre per le amministrazioni pubbliche ad ordinamento autonomo, per le agenzie e gli enti pubblici non economici, l'approvazione del PTFP avviene secondo i rispettivi ordinamenti e il DPCM dispone solo con riferimento all'autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali e le relative assunzioni (cfr. articolo «*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*», dal sito www.funzionepubblica.gov.it).

È palese che il quesito odiernamente censurato operava un riferimento fuorviante alle «altre amministrazioni pubbliche statali». Invece i quesiti somministrati durante le pubbliche selezioni, specie se a risposta multipla, devono caratterizzarsi dalla coerenza del contenuto e della relativa opzione di risposta, che dovrebbe desumersi con univocità dalla formulazione del contesto cui fa riferimento la domanda!

Così non è stato.

A confermare quanto esposto, Codesto Ecc.mo TAR ha ritenuto che «*a un primo sommario esame, il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, in relazione al quesito contestato, nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta*» (TAR del Lazio – Roma, Sez. Ibis, Ord. Cau. n. 312 del 19/01/2022).

In sintesi, il quesito somministrato all'odierna ricorrente non avrebbe mai potuto condurla ad opzionare la risposta A), considerato che i candidati sono tenuti a fornire risposte in base al tenore letterale dei quesiti!

Alla luce delle suddette considerazioni, non può che affermarsi che l'opzione di risposta fornita dalla Sig.ra Gallipoli sia corretta!

L'erronea formulazione del quesito odiernamente censurato (che non avrebbe dovuto presentare alcun margine di ambiguità, penalizzando viceversa i concorrenti) non solo ha pregiudicato il punteggio dell'odierna ricorrente, che comunque ha proficuamente superato la prova scritta, ma non le ha consentito di essere ricompresa nel novero dei vincitori!

Sarebbe un errore ritenere che dalla formulazione del quesito si possa evincere univocamente la risposta corretta da fornire, e non si può nemmeno pretendere che i candidati, in sede di svolgimento della prova, avrebbero dovuto intuire che l'amministrazione si riferisse alle amministrazioni statali piuttosto che alle altre amministrazioni pubbliche.

Il pregiudizio subito dall'odierna ricorrente, pertanto, si palesa totalmente in contrasto con quanto stabilito dalla normativa nazionale!

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati che hanno avuto la possibilità di rispondere a 40 quesiti con univoca risposta corretta, si rende necessario assegnare alla ricorrente il punteggio pieno di 0,75 e la detrazione della penalità attribuite, per l'errata formulazione della domanda in questione, non essendo stata posta nelle condizioni di fornire la risposta corretta al quesito in esame, stante l'ambigua formulazione dello stesso.

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, mancherebbe la possibilità di valutare la candidata su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. La candidata, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

L'ambigua formulazione della domanda genera, infatti, un elemento di confusione nella comprensione del testo e, quindi, non consente di individuare correttamente la risposta da fornire.

Ciò non è avvenuto.

Il punteggio maggiore che spetterebbe alla Sig.ra Gallipoli di 23,25/30 (punteggio ottenuto di 22, 125 + 0,75 + 0,375 per la penalità attribuita) le consentirebbe di collocarsi utilmente nella 288° posizione, risultando, per gli effetti, vincitrice!

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

La Giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico *«il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).*

Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che *«...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.»* (Cons. di Stato, Sent. n. 842 del 17 gennaio 2019).

È pacifico che in sede di pubblico concorso, *«l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini*

concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa», per poi concludere affermando che «l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati» (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, «...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata» (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

In particolare, «laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta» (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

E invero, «affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo

da consentire l'univocità della risposta» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040).

Da ultimo, codesto Ecc.mo Tribunale ha avuto recentemente l'occasione di rilevare che *«non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta»* (T.A.R. Lazio, Roma, sez. Terza-quater, n. 7392/2018), per gli effetti *«la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela»* (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223).

A sua volta, la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell'acquisizione delle scienze che vengono in gioco, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione. La violazione di tale regola invece, anche solo rispetto ad un singolo quesito, comporta inevitabilmente conseguenze pregiudizievoli sulla prova dei candidati penalizzati, i quali, per difendersi dal torto subito, hanno un unico strumento: **agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.**

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione della ricorrente dal novero dei vincitori si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione del quesito, non le ha consentito di collocarsi nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito pubblicata il 14 gennaio u.s..

I.II SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che le è valsa la mancata ammissione nella graduatoria dei candidati vincitori. Con specifico riguardo alla contestazione del **quesito n. 13** del questionario somministrato all'odierna ricorrente e sul superamento della prova di resistenza vale la pena evidenziare che la stessa proficuamente superato la prova scritta, conseguendo un punteggio di **22,125** e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio in ragione della domanda formulata in modo

errato, otterrebbe un punteggio pari a 23,25 (22,125+0,75 + 0,375 per la penalità = 23,25) e subentrerebbe nella posizione n. 288, risultando per gli effetti vincitrice, potendo così partecipare alla procedura di scelta della sede e successivamente alle assunzioni.

A tale punteggio va aggiunto quello per i titoli (4.4), in ragione del quale la stessa conseguirebbe il punteggio totale di 27,65, collocandosi in posizione n. 265 (nella quale è attualmente collocata la Sig.ra De Lorenzis Daniela, di cui sono state richieste le generalità), avendo peraltro diritto alla preferenza per aver n.1 figlio a carico.

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, non avendo risposto correttamente alla domanda incriminata secondo quanto precedentemente riferito, alla stessa basterebbe **la rettifica in aumento del punteggio in relazione al solo quesito contestato per posizionarsi come vincitrice (posizione 265) nella graduatoria pubblicata il 14 gennaio u.s..**

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare **meno pregiudizievole l'attribuzione alla ricorrente del punteggio pieno.**

Alla stessa soluzione è approdato di recente il TAR Lazio, con riferimento ad un **quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubabilmente corretta** (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di sé stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo "solo" di se stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: *«il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata»* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, sent.11048/2021).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del quesito n. 13 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **0,75 punti ulteriori per la domanda censurata e relativa detrazione della penalità attribuita**, con conseguente attribuzione del punteggio di 23,25/30, per la patente erroneità del quesito, e la collocazione della graduatoria dei vincitori nella posizione legittimamente spettante (n. 265).

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione alla 318° posizione nella graduatoria, non essendo ricompresa nel novero dei vincitori, concretizzandosi un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Straordinariamente, si è presenza di una prova unica: con avviso pubblicato il 14 gennaio u.s. è, altresì, stata comunicata l'apertura una finestra temporale (dal 20 al 28 gennaio p.v.) ove i candidati dovranno comunicare le sedi di preferenza, e dal 21 febbraio p.v. saranno assunti presso le sedi dei Distretti della Corte di Appello prescelte.

Pertanto, **a breve seguiranno le assunzioni** e solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante, **evitando ulteriori oneri ed aggravati per l'Amministrazione.**

La procedura prosegue il suo corso, dunque, e posto che l'odierna ricorrente ha, in verità, pieno diritto di essere ricompreso nel novero dei candidati vincitori, previa rettifica del punteggio erroneamente assegnatole in presenza di quesiti ambigui e fuorvianti, **la tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione.**

Vale la pena evidenziare che non di rado, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione dei quesiti, l'Ecc.mo Collegio ha ravvisato, pur «*al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella formulazione e nella individuazione della risposta esatta*» (T.A.R. Lazio – Roma, ord. cau. del 24 aprile 2020, n. 3182; decreto cautelare del 13 luglio 2020, n. 4709).

Con particolare riguardo alla stessa procedura per cui è causa, si riportano le conclusioni a cui è approdato, proprio di recente, lo stesso TAR adito ha ritenuto, in relazione a domande mal formulate, che «*a un primo sommario esame, il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento*

dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta; Ritenuto, altresì, che dall'esecuzione dell'impugnato esito della prova scritta derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'esclusione dei ricorrenti dal concorso (...) accoglie l'istanza cautelare, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione» (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I Bis, ord. cau. 17 gennaio 2022, n. 233).

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati vincitori, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

Nelle more della presentazione del presente ricorso, ha individuato una potenziale controinteressata per le vie brevi, la Sig.ra Dinoi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio superiore rispetto a quello attribuitole nella prova scritta e, pertanto, merita di subentrare nella posizione 265° della graduatoria dei vincitori per il distretto della corte di appello di Lecce.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verifica in parola venga espletata in una tempistica che gli consenta di essere incluso nella graduatoria di merito.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per la ricorrente, in quanto perderebbe ogni possibilità di essere assunta.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via istruttoria**: ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a. per constatare l'erroneità del quesito segnalato in ricorso come errato e/o fuorviante;

- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta del concorso, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Lecce, e/o l'adozione di ogni altra misura volta a consentirle di essere inclusa nell'elenco dei vincitori al concorso, per il profilo di interesse;

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria di merito dei candidati vincitori;

- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimatè al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Roma, 21 gennaio 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano

Avv. Irene Contorno

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Nelle more della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare, si chiede che Sua Eccellenza il Presidente dell'Ecc.ma Sezione adita del TAR voglia adottare misure cautelari provvisorie *ex art. 56 c.p.a.*, **permettendo all'odierna parte ricorrente di partecipare alla fase di scelta della sede presentazione che si concluderà giorno 28 gennaio p.v. (doc. 5).**

Il danno lamentato nella presente sede è oggettivamente gravissimo e irreparabile, derivante dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o ambiguo che ha pregiudicato il punteggio dell'odierna ricorrente, non consentendole, conseguentemente, di essere ricompresa nella posizione legittimamente spettante nel novero dei vincitori.

Il quesito in questione (n. 13) è il seguente:

«Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:

A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;

B) Con decreto del Presidente della Repubblica;

C) Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti».

Nonostante l'erroneità del quesito, che non ricomprende un'opzione di risposta univocamente corretta, è stata attribuita all'odierna ricorrente la penalità per aver segnato l'opzione di risposta C), alla quale – pur trattandosi dell'opzione più corretta – l'amministrazione ha erroneamente attribuito la penalità di -0,375.

Riprendendo il dato normativo, « (...) *Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.*».

È palese che il quesito odiernamente censurato opera un riferimento fuorviante alle «*altre amministrazioni pubbliche statali*».

A confermare quanto esposto, Codesto Ecc.mo TAR ha ritenuto che «*a un primo sommario esame, il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, in relazione al quesito contestato, nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta*» (TAR del Lazio – Roma, Sez. Ibis, Ord. Cau. n. 312 del 19/01/2022).

Merita segnalare, inoltre, che parte ricorrente, ad oggi collocata utilmente nell'elenco degli idonei, con la correzione del punteggio attribuitole al quesito odiernamente censurato, si collocherebbe nella posizione 265° della graduatoria dei vincitori per il Distretto per la Corte di Appello di Lecce. Difatti, unitamente al punteggio per i titoli (4.4), la stessa conseguirebbe il **punteggio totale di 27,65**.

Secondo l'avviso pubblicato il 14 gennaio u.s. sul sito *web* dell'Amministrazione, «*Tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso parteciperanno, nelle giornate comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022, alla procedura di scelta della sede, tramite piattaforma informatica,raggiungibile dal link <https://concorsipersonaledog.giustizia.it/> concorsi -sezione "GESTIONE PREFERENZA SEDE", con le medesime credenziali utilizzate per accedere alla piattaforma Formez STEP-ONE. Ogni candidato dovrà indicare l'ordine di preferenza delle sedi del distretto. (...) L'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito avverrà a partire dal 21 febbraio 2022 secondo il calendario che verrà comunicato agli interessati via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato al momento dellapresentazione della domanda di partecipazione. (<https://concorsipersonaledog.giustizia.it/>)» (cfr. Avviso pubblico in atti – **doc. 5**).*

Seguiranno le assunzioni, sicché ogni giorno che passa pregiudica irreparabilmente la possibilità concreta che parte ricorrente possa risultare vincitrice, trattandosi di un'unica prova.

Solo una pronuncia estremamente rapida come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nella **scelta delle sedi di interesse, dal 20 al 28 gennaio p.v.**, o in una sessione *ad hoc* che le consenta di accedervi.

Alla luce di ciò, si insiste nel chiedere che Sua Eccellenza il Presidente dell'Ecc.ma Sezione adita ordini con decreto la possibilità, per parte ricorrente, **di partecipare alla fase di scelta della sede che si concluderà giorno 28 gennaio p.v. e che anticiperà la fase dell'assunzione.**

Con osservanza.

Palermo-Roma, 21 gennaio 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano

Avv. Irene Contorno